



Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno 2022 addì trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 13 Consiglieri:

FALORNI ALESSIO	Presente	CALLAIOLI SILVIA	Presente
ROMEI GABRIELE	Presente	CORBINELLI DUCCIO	Presente
SALVADORI MONICA	Presente	ANGIOLINI ILARIA	Presente
RAPI LAURA	Presente	ROSI SIMONE	Presente
COMANDUCCI SILVANO	Assente	SIMONCINI MASSIMO	Presente
DI LUCIA DANIELE	Assente	GIGLIOLI SUSI	Assente
FIORAVANTI FEDERICO	Presente	CAMBI PAOLO	Presente
LELLI CLAUDIO	Assente	PAOLIERI CARLOTTA	Presente
		MACCHI FABRIZIO	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori: Bruchi Simone, Tafi Alessandro, Onnis Alessio.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE ZACCARA GIUSEPPE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ROMEI GABRIELE, riconosciuta legale l'adunanza, nomina quali scrutatori Fioravanti Federico, Cambi Paolo, Paolieri Carlotta, e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, c. 11, del decreto legge 17/05/2022, n. 50 (c.d. *“Decreto Aiuti”*), che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le

tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

- la deliberazione n. 363/2021, con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che, l'articolo 1 della legge 147/2013, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe prevede:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*

- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;*

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 11/2019 e 12/2019 del 28/03/2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2020 del 16/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e deliberata la conferma delle tariffe 2019 per l'anno 2020 ai sensi del D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020, in conseguenza dell'emergenza sanitaria originata dal COVID-19 art., ovvero, “il Governo ha concesso ai Comuni la possibilità di derogare ai commi 654 e 683, art. 1, della Legge n. 147/2013 consentendo loro di determinare la TARI 2020 in misura uguale alla TARI approvata per il 2019, salvo recuperare l'eventuale differenza nei tre anni successivi (art. 107, comma 5)”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 16/12/2020, con la quale sono

approvate inoltre le ulteriori riduzioni o esenzioni per particolari fattispecie e casistiche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2021 del 26/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 26/06/2021 con la quale sono state deliberate le tariffe per l'anno 2021 e con la quale sono state approvate le riduzioni od esenzioni per particolari fattispecie e casistiche;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anche in merito alle riduzioni ed esenzioni relativamente alle utenze domestiche, alle utenze non domestiche ed alle agevolazioni previste in base all'ISEE;

RICHIAMATA la propria deliberazione approvata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castelfiorentino e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e come validato da ATO Toscana Centro;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, comunicato all'ADER entro il 28 febbraio 2021, la misura del TEFA è fissata al 0,5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che:

- la determinazione delle tariffe tiene conto della proposta di predisposizioni tariffarie di ATO Toscana Centro per l'annualità 2022 per i Comuni della Concessione ALIA elaborate ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. ovvero la predisposizione di tariffe che considerino l'aumento nella misura indicata da ATO ed inserite nell'allegato B della presente Deliberazione;
- Il comma 5 dell'art. 4 della Delibera 363, ARERA ha chiarito che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità"*;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive mm.ii.;

Tutto ciò premesso,

con la seguente votazione effettuata mediante appello nominale avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 13
- Consiglieri votanti	n. 13
- Voti favorevoli	n. 10
- Voti contrari	n. 3 (Cambi, Paolieri, Macchi)
- Voti astenuti	n. /

DELIBERA

1) **Di stabilire**, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale avvenuta in data odierna;

2) **Di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, le relative riduzioni come indicate in premessa e le ulteriori riduzioni confermate per l'anno 2022 rispetto all'anno 2021;

3) **Di confermare** le percentuali di riduzione relative alle utenze domestiche riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI 2022 rispetto all'anno 2021;

4) **Di confermare** le percentuali di riduzione relative alle utenze non domestiche riferite agli articoli del Regolamento per la disciplina della TARI 2022 rispetto all'anno 2021;

5) **Di confermare** le seguenti agevolazioni ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI, limitatamente per periodo di residenza anagrafica:

- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00;

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre di ogni anno;

6) **Di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

7) **Di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

8) **Di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

9) **Di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Indi il Consiglio Comunale,

in ragione di procedere agli adempimenti connessi al presente provvedimento, con successiva votazione effettuata mediante appello nominale avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti	n. 13
- Consiglieri votanti	n. 13
- Voti favorevoli	n. 10
- Voti contrari	n. 3 (Cambi, Paolieri, Macchi)
- Voti astenuti	n. /

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROMEI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
ZACCARA GIUSEPPE

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROMEI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
ZACCARA GIUSEPPE

Deliberazione n. 24 del 31/05/2022

DOMESTICO				
N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,78	54,19
2	0,94	1,40	1,94	126,43
3	1,02	1,80	2,11	162,56
4	1,10	2,20	2,27	198,68
5	1,17	2,90	2,42	261,90
>5	1,23	3,40	2,54	307,05

NON DOMESTICO					
Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	1,40	3,04
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,09	2,37
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	1,23	2,67
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	1,95	4,22
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	1,52	3,30
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	1,25	2,68
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	3,62	7,85
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	2,74	5,93
9	Case di cura e riposo	1,23	11,31	3,02	6,54
10	Ospedale	1,50	13,80	3,69	7,98
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	3,34	7,22
12	Banche ed istituti di eredito	0,78	7,15	1,92	4,14
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,15	10,61	2,83	6,14
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,33	12,21	3,27	7,06
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	7,61	2,04	4,40
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	0,00	0,00
0	- idem utenze giornaliere	2,95	23,97	7,25	13,86
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	10,02	2,68	5,79
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	8,57	2,30	4,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,17	10,76	2,88	6,22
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	1,87	4,04
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	1,91	4,14
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	9,62	20,81
0	- idem utenze giornaliere	16,65	135,60	40,98	78,40
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	9,72	20,99
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	7,16	15,48
0	- idem utenze giornaliere	11,97	97,46	29,46	56,35
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,14	19,75	5,28	11,42
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	19,71	5,28	11,39
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	12,02	25,96
28	Supermercati di generi misti	1,86	17,12	4,58	9,90
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,87	53,95	0,00	0,00
0	- idem utenze giornaliere	11,73	95,48	28,88	55,21
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	3,89	8,40
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	1,87	4,04



Comune di Castelfiorentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2022 / 999
SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZACCARA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2022 / 999
SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ZACCARA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 31/05/2022

SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/06/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE
ZACCARA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)**



Comune di Castelfiorentino

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 31/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/06/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 24/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZACCARA GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)